

**Uno straordinario e lungimirante testo che ha portato giustizia**

# Sì, la Costituzione riconosce tutti i diritti delle donne

di Sara Notinelli

*L'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Durante il fascismo le madri dovevano solo "fabbricare figli per la patria"*

**L**a Costituzione italiana si apre con un gruppo di dodici articoli in cui vengono enunciati quelli che sarebbero poi diventati i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

All'epoca si scelse di metterli all'inizio del testo non in maniera casuale, ma perché erano concepiti come fondamento su cui avrebbe poggiato l'intero ordinamento.

Questi articoli non disciplinano materie specifiche, bensì esprimono un complesso di valori e di idee che devono guidare il legislatore e tutti gli altri poteri dello Stato ad un corretto esercizio delle loro funzioni.

Attraverso essi, l'Assemblea Costituente ha, appunto, descritto i valori sui quali avrebbe dovuto essere fondato lo Stato, creando una società civile basata su prin-

cipi democratici, sulla partecipazione dei cittadini, di tutti i cittadini, alla vita politica, sul riconoscimento e sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, sul principio di eguaglianza e sul diritto al lavoro come mezzo per affermare la propria personalità.

Si ripudia, così, lo Stato autoritario – negando poi la possibilità di ricostituzione di un partito fascista nelle disposizioni transitorie finali alla Costituzione stessa – e si cerca di dar spazio ad un nuovo rapporto tra pubblici poteri e cittadini da un lato attraverso il riconoscimento delle autonomie locali, e dall'altro attraverso il rispetto più generale dei diritti umani e degli altri popoli.

La nostra Costituzione è un testo lungimirante e progressivo se pensiamo sia stato scritto nel 1948, dopo vent'anni di autoritarismo e due Guerre Mondiali.

Si vuole dare vita nuova alla società italiana, la si vuole far uscire dall'oscurità in cui era precipitata nei decenni precedenti, attraverso l'enunciazione di articoli che, seppur non sempre chiari, miravano – e mirano ancora oggi – allo sviluppo della società, sviluppo necessariamente interconnesso con la crescita personale e professionale di ogni cittadino italiano. Uomo o donna che esso fosse, sia e sarà. La nostra Costituzione infatti contiene il principio di eguaglianza tra i dodici fondamentali e lo esplicita in maniera più che esaustiva all'art. 3, che cita: *«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»*.

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»*.

Con pari dignità sociale già sessant'anni or sono si voleva intendere che non esistono più distinzioni in base al titolo nobiliare, al grado di appartenenza o alla





■ Mondine al lavoro nelle risaie.

classe sociale: gli uomini devono essere considerati tutti in posizione di eguaglianza, tutti, dunque, soggetti all'osservanza delle leggi. E cosa si intende per *eguali*?

Qui il discorso si fa un po' più complesso ma certamente molto più interessante, perché in una sola parola è racchiusa l'intera concezione che l'Assemblea Costituente voleva esprimere.

L'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge implica un generale obbligo di osservanza delle leggi anche da parte di coloro che le creano o vi danno esecuzione in modo da scongiurare abusi di potere dei soggetti pubblici verso i cittadini.

Nel primo comma dell'articolo, la norma sancisce il principio di eguaglianza "formale", principio che vieta allo Stato di emanare provvedimenti che siano discriminatori in base ad uno dei sei parametri successivamente indicati nell'articolo stesso (di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) ma l'elenco dei sei parametri non viene considerato "tassativo": i casi di discriminazione che sono elencati sono solo un esempio e dunque sono vietate forme di disparità in ogni campo. Ciò naturalmente non significa che le norme non potranno mai fare differenze, ma che tali differenze tra i

cittadini non dovranno essere immotivate, irragionevoli.

Anzi differenze esistono, o meglio devono esistere, e si esprimono nel concetto di eguaglianza sostanziale: lo Stato si impegna ad eliminare le situazioni di privilegio, che offendano la pari dignità dei cittadini e devono promuovere politiche che sostengano ed aiutino la piena e libera affermazione della persona.

Il principio di eguaglianza non significa, dunque, assoluta parità di trattamento, anzi!

Il legislatore deve adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, trattando situazioni eguali in modo eguale e situazioni diverse in modo diverso, solo per aiutare chi è in posizione svantaggiata. La valutazione della diversità delle situazioni non è però lasciata alla discrezionalità del legislatore: deve basarsi sul criterio della ragionevolezza che implica la spiegazione della disparità di trattamento attraverso giustificazioni logiche.

Con l'art. 3 Cost. cambia radicalmente l'approccio alla figura femminile: quelle stesse donne che erano oggetto di pesanti discriminazioni giuridiche nello stato liberale (non avevano il diritto di voto, erano soggette in ogni modo alle decisioni del marito, erano pagate meno degli uomini a parità di la-

voro, non potevano svolgere determinate funzioni, come quella di magistrato, perché ritenute "psicologicamente" inadatte) e che continuarono ad essere discriminate durante il fascismo, ideologia che rafforzò questa loro posizione marginale nella famiglia e nella società attraverso la propaganda, sostenendo che il ruolo cruciale della donna era quello di generare tanti "figli per la patria", vedono nel 1948 per la prima volta iscritto nelle norme del loro stato la loro parità rispetto agli uomini.

Dopo l'applicazione teorica del principio di eguaglianza, il Costituente ha voluto calarsi in realtà più concrete: all'articolo 29 Cost. la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, il quale è basato sulla eguaglianza morale (la necessità di pari dignità personale dei coniugi implicante



modelli di condotta tesi ad evitare qualsiasi forma di sottomissione umiliante della persona) e giuridica dei coniugi.

Vero è che bisognerà aspettare il 1975 con la riforma del diritto di famiglia perché la legge elimini definitivamente l'idea della figura patriarcale della famiglia, ma certamente anche nell'art. 29 la nostra Costituzione dimostra una lungimiranza e una spiccata attenzione ai diritti ed agli individui che ne sono portatori.

Ma il vero articolo che qui, da ultimo, dobbiamo prendere in considerazione è l'art. 37

Cost.: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione [...]».



Apparentemente il fatto che la donna lavoratrice debba ricevere lo stesso trattamento rispetto ad un lavoratore uomo e il fatto che debba essere tutelata come madre sembrano due istanze contrastanti, e fino alla legge "di parità" del 1977 lo sono.

Dopo decenni di sentenze in territorio nazionale e presa visione dell'esperienza degli altri Stati europei l'Italia nel '77 con la legge n. 903 cerca di raggiungere la parità, eliminando le discriminazioni rispetto alle donne, ma anche i privilegi lavorativi che queste potevano ricevere dall'essere madri.

La legge di parità inizia a considerare il lavoro femminile non solo come protezione del ruolo di madre che la donna doveva avere necessariamente all'interno della famiglia.

La legge, però, non ebbe da subito l'applicazione che le spettava il che ci porta ancora oggi a parlare di particolari misure di tutela e promozione del lavoro femminile: le cosiddette *affirmative actions* (azioni positive).

Nate per la prima volta negli Stati Uniti in riferimento alla discriminazione razziale, erano strumenti della politica governativa per garantire parità di diritti alle minoranze e sono successivamente state estese anche alle donne, intese come gruppo appartenente a mino-

ranze svantaggiate. Le più conosciute si esprimono attraverso la definizione di quote minime di partecipazione dei gruppi di minoranza ad una determinata attività (ad esempio, le "quote rosa" in politica).

Ma, mentre negli USA le azioni positive sono attività al di fuori dalla politica sociale, in Europa, nelle tradizioni degli Stati Sociali, esse fanno parte in modo aggiuntivo alle misure classiche di giustizia sociale.

Si può dire, dunque, che le *affirmative actions* non rimuovono gli ostacoli di partenza che portano ad effettiva parità, ma caso per caso li superano: diventano dunque essenziali alla realizzazione di una politica di uguaglianza sostanziale e ne accelerano gli effetti. E soprattutto non si possono per nulla considerare discriminazioni al contrario (come si sente dire in tono polemico da qualche anno a questa parte) soprattutto perché vengono messe in atto nelle situazioni lavorative di sottorappresentazione femminile.

La Costituzione italiana rimane in ogni caso una strada definita e delineata in modo compiuto e perspicace, strada che dobbiamo solo essere in grado di percorrere intelligentemente, adattandola al mutamento sociale dovuto dall'evoluzione della nostra comunità. ■

